



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 9 del 14.04.2026

Oggetto: Revisione parziale della conterminazione delle Zone di Riserva Integrale (Zone "A") del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso. Adozione definitiva e avvio delle procedure di modifica del Piano ai sensi dell'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394.

L'anno 2026, giorno 14 del mese di aprile, presso la Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Mauro DURBANO in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Sonia CALDEROLA, assistita da Enzo MASSA MICON per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 7 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	DURBANO	Mauro	Presidente	X	
2	THERISOD	Nella	Vicepresidente	X	
2	CHATRIAN	Massimo	Componente	X	
3	ROSSATO	Marco	Componente	X	
4	GUGLIELMETTI	Mauro	Componente	X	
5	ALLERA	Franco	Componente	X	
7	BOZZATO	Francesco	Componente	X	

Il Consiglio Direttivo

- Considerato che il Piano del Parco - e la zonizzazione in esso contenuta - è stato approvato con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e con deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 dalla Regione Piemonte ed è quindi esecutivo a partire da quella data;
- Preso atto di quanto contenuto nel suddetto Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che ne sono parte integrante, in particolare a riguardo della suddivisione in Zone a diverso grado di protezione;
- Viste in particolare le "Disposizioni relative alle singole zone" esplicitate all'articolo 9 delle NTA, relative alle Zone "A", nelle quali: *"..le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza; l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale; la fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale; sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti..."*;



- Preso atto che, ai sensi del citato art. 9 comma 2 delle NTA, nelle Zone A sono ammessi esclusivamente “...usi e attività di tipo naturalistico, nonché escursionistico, alpinistico e sci-alpinistico e gli interventi prevalentemente conservativi...” e dunque non è prevista l'utilizzazione e frequentazione di quelle aree con animali domestici al pascolo, in quanto trattasi prevalentemente di formazioni naturali primarie di alta quota, la cui conservazione dipende esclusivamente da fattori ambientali, climatici, topografici, ecologici e non dalle attività agro-pastorali, che, per contro, svolgono un ruolo attivo di mantenimento delle formazioni erbose secondarie di media e bassa quota (semi-naturali);
- Richiamata la Deliberazione d'urgenza del Presidente n. 20 del 03.06.2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo (DCD) n. 2 del 12.03.2026, ad oggetto “Procrastinazione dell’attivazione di alcune porzioni di Zona di Riserva Integrale (Zone “A”: A1 e A2) del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso”, con la quale, per le motivazioni ivi descritte, è stato deliberato, tra l’altro:
 - di delegare alla Direzione e ai servizi competenti l’attivazione di un ulteriore approfondimento di analisi territoriale, con le necessarie verifiche di campo, in questa fase rese impossibili dalla presenza di neve al suolo, al fine di attivare procedure amministrative per una parziale e puntuale revisione dei confini delle Zone A, là dove ritenuto necessario;
 - di delegare altresì alla Direzione l’attivazione delle procedure amministrative necessarie alla revisione di cui sopra, da sottoporre all’approvazione delle due Regioni, individuando superfici utili ad integrare le porzioni di zone A che verranno ad assumere altri regimi di regolamentazione (zone B1 o B2) affinché l’estensione complessiva delle zone a protezione integrale non sia ridotta, semmai incrementata;
- Richiamata integralmente *per relationem* la DCD n. 3 del 12.03.2026 con la quale, in esito alle attività svolte dalla Direzione e dagli Uffici in adempimento al mandato conferito con la suddetta DUP n. 20/2024, preliminarmente all’adozione definitiva della proposta di revisione parziale della conterminazione della Zona di Riserva Integrale del Piano del Parco ai fini dell’avvio della procedura amministrativa di modifica del Piano stesso ai sensi dell’art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394, è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare preliminarmente la proposta di revisione parziale della conterminazione delle Zone di Riserva Integrale (Zone “A”) del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso e la relativa Relazione Tecnica illustrativa, di cui agli Allegati B e A alla Deliberazione medesima;
 - di incaricare la Direzione all’espletamento di una consultazione scritta con i portatori di interesse, in particolare con i con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) di riferimento degli allevatori operanti nel territorio del Parco, sulla proposta di revisione di cui sopra;
- Dato atto della consultazione scritta con i portatori di interesse avviata con nota prot. 1070/2026 del 20.03.2026 indirizzata ai CAA del Piemonte e della Valle d’Aosta, alle rappresentanze regionali e della Città metropolitana di Torino delle Associazioni agricole, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, alla Regione Piemonte, ai Comuni e alle Unioni Montane del Parco, con termine per la presentazione di osservazioni scritte fissato al 03.04.2026;
- Preso atto dei contributi pervenuti all’Ente entro i termini fissati:
 - nota di Coldiretti Torino acquisita agli atti con prot. 1253 del 02.04.2026;
 - nota di Confagricoltura – Unione regionale degli Agricoltori della Valle d’Aosta - acquisita



agli atti con prot. 1258 del 03.04.2026;

- nota di CIA Agricoltori delle Alpi acquisita agli atti con prot. 1265 del 03.04.2026;
- Dato atto delle successive verifiche e dei confronti con i tecnici referenti delle Associazioni e dei competenti Uffici regionali espletati dai Servizi tecnici dell'Ente, preso atto delle controdeduzioni elaborate in riscontro alle osservazioni pervenute, tenuto conto dei criteri e dei principi generali illustrati nella Relazione Tecnica Illustrativa (**Allegato A**), già allegata alla richiamata DCD n. 3/2026, riportate nel documento "Osservazioni alla proposta di revisione parziale delle Zone di Riserva Integrale del Piano del Parco e controdeduzioni", **Allegato B** alla presente deliberazione;
- Considerato che gli esiti dell'attività istruttoria integrati dal parziale accoglimento delle osservazioni prevenute, in particolare, da Coldiretti Torino, determinano l'individuazione, rispetto all'assetto proposto con DCD n. 3/2026, di ulteriori due aree, per complessivi 131,12 ettari, da riclassificare da Zona A a Zona B, con un conseguente saldo complessivo delle modifiche come di seguito riportato:

	Proposta DCD 3/2026	Proposta definitiva (variazione %)	
Diminuzione Zona A (riclassificazione in Zona B1)	417,2 ha	548,32 ha	(-1,59 %)
Aumento Zona A	1.668,5 ha	1.668,5 ha	(+4,85 %)
Saldo netto Zona A	+1.251,3 ha	+ 1.120,18	(+3,26 %)

- Valutata la proposta tecnica, revisionata nei termini di cui sopra, come coerente con il mandato espresso con DUP 20/2024 di pervenire a una proposta di revisione della zonizzazione che garantisca al contempo il mantenimento delle attività agro-forestali degli imprenditori che operano nel territorio del Parco, con le esigenze di tutela del territorio stesso e della biodiversità, con un saldo netto positivo del territorio soggetto alla massima tutela pari al 3,26% del totale, e meno del 2% delle superfici che da Zona A vengono incluse in Zona B1;
- Ritenuto pertanto di approvare la Relazione Tecnica Illustrativa (**Allegato A**) e il documento "Osservazioni alla proposta di revisione parziale delle Zone di Riserva Integrale del Piano del Parco e controdeduzioni" (**Allegato B**), e di adottare definitivamente la proposta di revisione parziale delle Zone di Riserva Integrale (Zona A) del Piano del Parco, nei termini riportati nell'allegata **Cartografia (Allegato C)**, al fine dell'avvio delle procedure di modifica del Piano ai sensi dell'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394;
- Dato atto, infine, che il complessivo iter amministrativo previsto dal suddetto art. 12 della L. 394/1990, inclusa la verifica di assoggettabilità a VAS, si concluderà entro un termine non inferiore ai 90 giorni dall'avvio;
- Ritenuto, al fine di non penalizzare gli allevatori direttamente interessati in sede di presentazione della domanda unica di contributo PAC per la prossima stagione 2026, in scadenza il 15 maggio prossimo, di disporre dalla data di adozione del presente atto, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione della modifica del Piano del Parco, l'applicazione delle norme previste dal Piano stesso per le Zone B1 sulle nuove superfici riclassificate da Zona A a Zona B di cui all'allegata Cartografia (**Allegato C**), per un totale di 548,32 ettari;
- Richiamata la legge 6.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 9.12.1988 n. 426;



- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23.02.2022;
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - presenti e votanti: n. 7
 - voti favorevoli: n. 7
 - voti contrari: n. -
 - astenuti: n. -

delibera

1. di approvare la Relazione Tecnica Illustrativa (**Allegato A**) e il documento "Osservazioni alla proposta di revisione parziale delle Zone di Riserva Integrale del Piano del Parco e controdeduzioni" (**Allegato B**), parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione;
2. di adottare definitivamente la proposta di revisione parziale delle Zone di Riserva Integrale (Zone A) del Piano del Parco, nei termini riportati nell'allegata Cartografia (**Allegato C**), parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, ai fini dell'avvio delle procedure di modifica del Piano ai sensi dell'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394;
3. di incaricare la Direzione di tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure di modifica del Piano del Parco di cui al punto 2, ivi inclusa la verifica di assoggettabilità a VAS;
4. di disporre con effetto immediato, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione della modifica del Piano del Parco, l'applicazione delle norme previste dal Piano stesso per le Zone B1 sulle nuove superfici riclassificate da Zona A a Zona B di cui all'allegata Cartografia (**Allegato C**), per un totale di 548,32 ettari;
5. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Mauro DURBANO)

La Direttrice f.f. Segretario
(Dr.ssa Sonia CALDEROLA)

Firmato digitalmente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, li

La Direttrice f.f. Segretario
Dott.ssa Sonia Calderola



ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

**Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del.....
tramite PEC**

- Al MASE (Ministero vigilante)
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

**Deliberazione pervenuta al Ministero vigilante in data come risulta da
avviso di ricevimento**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del
da parte del Ministero vigilante
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
del Ministero vigilante pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero vigilante in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero vigilante con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Calderola



PROPOSTA DI REVISIONE PARZIALE DELLA CONTERMINAZIONE DELLE ZONE DI RISERVA INTEGRALE (ZONE "A") DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Inquadramento e finalità

La presente proposta tecnica di revisione dei confini delle Zone di Riserva Integrale (Zone A) si inserisce nel processo di attuazione del Piano del Parco, approvato nel marzo 2019 dalle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Il Piano suddivide il territorio in aree a diverso grado di protezione, definendo per le Zone A (A1 e A2) un regime in cui le esigenze di conservazione della biodiversità, del suolo e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza, escludendo attività che possano contrastare con l'integrità naturale, inclusa la frequentazione con animali domestici al pascolo.

In attuazione delle Deliberazioni d'Urgenza del Presidente n. 19 e n. 20 del 03.06.2024, con le quali è stata disposta l'attivazione delle Zone A del Piano del Parco (2019) a conclusione della fase di allineamento con i programmi di sviluppo rurale (PAC, PSR, CSR), si è proceduto alla ricognizione tecnica delle criticità residue. In conformità con quanto disposto dalla DUP n. 20/2024, sono stati avviati approfondimenti territoriali e verifiche di campo finalizzati alla definizione di una proposta di revisione dei confini atta a risolvere le interferenze tra i vincoli di tutela integrale e le attività agricole esistenti. Tali analisi hanno evidenziato che circa 659 ettari, equivalenti a meno del 2% della superficie totale delle Zone A, risultavano inclusi negli impegni agro-ambientali della programmazione PSR 2019-2023. Pur trattandosi di superfici marginali rispetto all'estensione complessiva della riserva integrale, esse rappresentano in diversi casi una componente essenziale per la sostenibilità delle aziende agricole del territorio.

Al fine di evitare contenziosi economici e garantire un corretto temperamento tra gli obiettivi di tutela e lo sviluppo agricolo, l'Ente ha deliberato di procrastinare l'attivazione dei vincoli per queste specifiche porzioni di territorio fino al dicembre 2025. Questa sospensione temporanea ha la finalità di consentire una revisione puntuale e tecnica dei confini, basata su verifiche di campo, che permetta di:

- Risolvere le sovrapposizioni critiche con le aree messe a contributo.
- Individuare nuove superfici di compensazione da includere nelle Zone A, garantendo che l'estensione complessiva della protezione integrale non venga ridotta, ma preferibilmente incrementata.

La presente relazione illustra dunque i criteri tecnici e i risultati cartografici di tale attività di revisione, ai fini dell'adozione preliminare della proposta di revisione da parte del Consiglio Direttivo del Parco propedeutica alla successiva consultazione con i portatori di interesse.

Metodologia del lavoro tecnico

L'attività istruttoria è stata avviata con una ricognizione cartografica che ha permesso di individuare con precisione i 659 ettari di Zone A (pari a meno del 2% della Riserva Integrale totale) inseriti nei piani colturali degli allevatori per l'ottenimento di contributi agro-ambientali. Tale analisi preliminare è stata integrata da un percorso di confronto mirato con le amministrazioni dei Comuni del Parco, volto a mappare le istanze del territorio. Successivamente, come disposto dalla Delibera n. 20/2024, sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici nelle aree critiche con il supporto del Servizio di Sorveglianza, il cui monitoraggio regolare delle superfici pascolate ha fornito un riscontro oggettivo sull'effettivo uso agricolo del suolo. Sulla base dei dati tecnici raccolti, si è proceduto alla perimetrazione della proposta di revisione cartografica seguendo il principio della non-diminuzione della tutela; per ogni ettaro



rimosso dalla Zona A sono state individuate nuove superfici di compensazione, garantendo che l'estensione complessiva della protezione integrale non risulti ridotta, ma incrementata.

La revisione dei confini delle Zone di Riserva Integrale è stata guidata dalla necessità di contemperare le esigenze di tutela della biodiversità con la sostenibilità delle attività agro-pastorali. Di seguito vengono esplicitati i criteri tecnici adottati per le tre diverse tipologie di intervento.

Criteri per la diminuzione delle Zone A (passaggio da Zona A a Zona B)

Per le aree messe a contributo nell'ambito dei programmi PSR/CSR, il passaggio alla Zona B (dove il pascolamento è consentito) è stato proposto esclusivamente laddove siano state riscontrate le seguenti condizioni simultanee:

- Effettivo uso pascolivo: aree realmente pascolate e dotate di un concreto interesse foraggero, la cui gestione contribuisce al mantenimento delle praterie secondarie;
- Idoneità morfologica: superfici caratterizzate da pendenze moderate, che permettono un accesso agevole e sicuro al bestiame;
- Riscontro oggettivo: l'effettivo utilizzo è stato confermato dal Servizio di Sorveglianza dell'Ente attraverso il monitoraggio storico e recente delle attività in alpeggio;
- Contesto gestionale: presenza di aziende agricole o di altri soggetti strutturati, come le consorzierie, che affittano regolarmente l'alpeggio garantendone l'uso e la manutenzione.

Criteri per il mantenimento della Zona A (conferma dell'inclusione in Zona A)

L'Ente ha stabilito di non procedere alla riduzione della Zona A, nonostante l'inserimento formale delle particelle nei piani colturali degli allevatori, nei casi in cui l'analisi tecnica ha rilevato:

- Assenza di valore foraggero: aree caratterizzate da rocce, ghiaioni o suoli nudi dove il pascolo è di fatto inesistente e, conseguentemente, l'attività di pascolamento del bestiame domestico non compatibile;
- Inaccessibilità fisica: settori situati in corrispondenza di creste ad alta quota o sovrastanti salti di roccia, non raggiungibili dagli animali domestici;
- Limiti ecologici e altitudinali: zone a quote molto elevate con pendenze esasperate e produttività erbosa nulla o trascurabile, classificabili come formazioni naturali primarie di alta quota la cui conservazione dipende solo da fattori ambientali e non dall'azione dell'uomo;
- Verifica sul campo: superfici che, pur essendo formalmente a contributo, sono risultate non pascolate ed effettivamente non pascolabili.

Criteri per gli ampliamenti delle Zone A (passaggio da Zona B a Zona A)

Al fine di garantire che l'estensione complessiva della protezione integrale non venisse ridotta, ma incrementata (come previsto dalla Delibera n. 20/2024), sono state individuate nuove superfici da includere in Zona A seguendo criteri di priorità naturalistica e fondiaria:

- Titolarità pubblica: sono state privilegiate le proprietà pubbliche, con priorità assoluta per le terre di proprietà del Parco o demaniali già in uso e affidate all'Ente, nonché le proprietà comunali;
- Assenza di gestione agricola: tutte le aree proposte in ampliamento sono risultate non pascolate;



- Inclusione di proprietà private: l'inserimento di particelle private è stato limitato esclusivamente ad aree di collegamento con altre superfici di proprietà pubblica e che fossero inaccessibili, prive di interesse foraggero, poste a quote molto elevate e dove l'attività di pascolo non è praticata né praticabile.

Risultati

L'applicazione dei criteri tecnici e il percorso di condivisione con le amministrazioni comunali hanno permesso di definire una proposta di revisione che mira a risolvere le criticità gestionali emerse, garantendo al contempo un potenziamento della tutela integrale. Rispetto ai 659 ettari inizialmente identificati come critici perché messi a contributo, il lavoro di verifica e approfondimento sopra descritto ha portato alla individuazione, ai fini dell'esclusione dalla Zona A, solo di quelle superfici dove l'uso agricolo è risultato effettivo e tecnicamente prevalente, per una superficie complessiva di 417,2 ettari, distribuiti come da successiva tabella, mentre le restanti particelle oggetto di esame, per una superficie complessiva di 241,8 ettari, vengono confermate come Zona di Riserva Integrale. A fronte della riduzione di 417,2 ettari, si propone l'ampliamento della Zona A per un totale di 1.668,5 ettari, con un saldo netto in termini di aumento della Zona di riserva Integrale di 1.251,3 ettari.

La seguente tabella riassume le variazioni proposte, espresse in ettari (ha), per ogni Comune interessato:

Regione	Comune	Diminuzione Zona A (-) [ha]	Aumento Zona A (+) [ha]
Piemonte	Ceresole Reale	14,3	212,2
	Locana	50,6	55,9
	Noasca	0,3	319,5
	Ribordone	33,6	0
	Ronco Canavese	74,2	46,0
	Valprato Soana	43,1	0
Valle d'Aosta	Aymavilles	0	0
	Cogne	165,4	689,4
	Introd	0	0
	Rhêmes-Notre-Dame	0,9	57,5
	Rhêmes-Saint-Georges	0	0
	Valsavarenche	34,7	288,1
	Villeneuve	0	0
TOTALE		417,2	1.668,5
BILANCIO NETTO	Ettari 1.251,3		



Le **diminuzioni (417,2 ha)** sono state contenute al di sotto della soglia potenziale dei 659 ettari iniziali. L'applicazione dei criteri di "non-riduzione" (inaccessibilità, pendenze elevate, assenza di pascolo reale) adottati ha determinato il mantenimento in Zona A oltre 240 ettari che non presentavano le caratteristiche tecniche per un declassamento a Zona B. **Tutte le diminuzioni sono proposte da zona A2 a zona B1.** Allo stesso tempo, ribaltando la prospettiva, l'operazione ha permesso di individuare 417,2 ettari di reale interesse foraggero, assicurando la compatibilità tra l'attività agricola esistente e gli strumenti di pianificazione del Parco. In attuazione di quanto previsto dalla Delibera n. 20/2024, finalizzata a garantire che l'estensione della protezione integrale non venga ridotta ma incrementata, la proposta prevede un aumento delle Zone A pari a 1.668,5 ha e il bilancio netto della revisione tecnica porta a un **incremento complessivo delle Zone A pari a 1.251,3 ettari.** Tale risultato compensa ampiamente le aree restituite all'attività agro-pastorale, aumentando complessivamente la superficie del Parco sottoposta al massimo regime di protezione del territorio.

Il risultato proposto recepisce gli esiti della concertazione avvenuta con le amministrazioni locali. Una prima bozza tecnica prevedeva infatti una diminuzione delle Zone A limitata a 263,5 ha, a fronte di un aumento di 1.837,6 ha. Il confronto con il territorio ha permesso di affinare l'analisi, portando le diminuzioni a 417,2 ha e rimodulando gli aumenti a 1.668,5 ha. Tale scostamento riflette una mappatura più puntuale delle reali esigenze agricole, emersa in particolare nel territorio del comune di Cogne, dove l'individuazione di ulteriori aree effettivamente pascolate ha consentito di sanare criticità inizialmente non rilevate. Allo stesso tempo, la rimodulazione degli ampliamenti ha garantito l'inclusione di superfici certamente prive di interesse foraggero o gestite direttamente dall'Ente.

La presente proposta di revisione della zonizzazione prevista dal Piano del Parco rappresenta la sintesi tecnica di un complesso lavoro di analisi territoriale e di ascolto delle Amministrazioni locali, preliminare agli opportuni passaggi procedurali e di ascolto delle Associazioni di categoria, che direttamente rappresentano gli interessi degli allevatori operanti territorio del Parco.



OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI REVISIONE PARZIALE DELLE ZONE DI RISERVA INTEGRALE DEL PIANO DEL PARCO E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

PREMESSA GENERALE ALLE CONTRODEDUZIONI

In via preliminare all'esame delle singole osservazioni, si ribadisce il riconoscimento del ruolo fondamentale e insostituibile che gli allevatori e le aziende agricole rivestono per il territorio del Parco. L'attività svolta è un pilastro dell'economia montana e costituisce un fattore determinante per il mantenimento della biodiversità e del paesaggio alpino, in particolare per quanto concerne le praterie secondarie. Proprio in virtù di questa consapevolezza è necessario inquadrare l'attuale revisione cartografica come un atto di responsabilità e tutela verso il comparto agricolo. La precarietà della deroga disposta con Delibera n. 11/2024, espressamente temporanea, era nota da oltre un biennio e la sua proroga, in assenza di una revisione della zonizzazione, non più sostenibile giuridicamente. L'attuale accelerazione dell'iter non risponde dunque a una logica d'imperio, ma alla necessità inderogabile di prevenire un danno economico per gli allevatori. Senza una revisione dei confini delle zone A e B validata e recepita dagli organismi pagatori, questi ultimi manterrebbero un blocco totale dei pagamenti su tutti i 659 ettari originariamente interessati dalla deroga. La revisione pre-adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, che ha visto impegnati i tecnici dell'Ente Parco anche in confronti pubblici con le aziende operanti sul territorio e con le organizzazioni di categoria, ha proposto di rendere legittimamente pascolabili 417,2 ettari di praterie effettive, precedentemente inclusi in zona A. L'Ente ha promosso la presente consultazione auspicando la ricezione di osservazioni tecniche puntuali e circostanziate, particella per particella, che potessero integrare e affinare ulteriormente i rilievi condotti dai propri Servizi. Gli elementi puntuali ricevuti in questa fase da parte delle Associazioni di Categoria e dei CAA permette di proporre una ricollocazione ulteriore di circa 130 ha portando gli ettari totali da ricollocare da zona A a zona B da 417,2 a 548,3. L'Ente conferma la propria volontà di proseguire nel dialogo istituzionale con l'obiettivo di garantire che la missione di tutela ambientale assegnata al Parco si integri con la sostenibilità socio-economica delle aziende agricole.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTRODEDUZIONI TECNICHE

1) NOTA COLDIRETTI TORINO prot. PNGP n. 1253/2026 del 02.04.2026

Punto 1: Ditta (omissis) – Area Grangia Vasinetto e Biestan

Citazione Coldiretti:

"Per la ditta (omissis) si rileva [...] un ampliamento della perimetrazione della zona A (con conseguenti vincoli al pascolamento) nell'area di Grangia Vassinetto e Grangia Biestan. [...] Risulta inoltre di difficile comprensione l'applicazione di un vincolo [...] su superfici che storicamente sono state oggetto di utilizzazione (confermata dalla presenza di nuclei di baite)."

Controdeduzione PNGP: I rilievi tecnici cartografici chiariscono che nell'area di Vasinetto non è stato attuato un ampliamento della Zona A; al contrario, i dati evidenziano una leggera diminuzione complessiva della superficie vincolata rispetto al Piano del 2019. In considerazione degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito delle presenti consultazioni, che hanno permesso di documentare un uso foraggero effettivo anche in ulteriori settori rispetto a quelli considerati nella proposta pre-adottata, l'Ente ha provveduto a un ulteriore affinamento della zonizzazione, **passando in Zona B ulteriori 24,15 ettari** utilizzati attualmente dalla ditta. Per quanto riguarda i settori posti ad alte quote sovrastanti il Lago della Valletta, i monitoraggi del Servizio di Sorveglianza confermano la natura prettamente



detritica e rocciosa del suolo, che determina una totale assenza di interesse foraggero e l'inaccessibilità fisica per il bestiame. In tali ambiti, non risulta tecnicamente possibile ipotizzare regimi gestionali diversi dalla tutela integrale (Zona A), sia per l'obbligo di conservazione delle formazioni naturali primarie, sia come misura di autotutela per l'allevatore. Classificare come pascolabili settori palesemente improduttivi esporrebbe infatti l'azienda al rischio di sanzioni per mancanza di corrispondenza tra l'uso del suolo dichiarato nel fascicolo aziendale e lo stato reale dei luoghi.

Punto 2: Ditta (omissis) – Raffronto con le stagioni 2024-2025

Citazione Coldiretti:

"Per la ditta (omissis) si rileva come vi sia stato un ampliamento estremamente rilevante delle superfici vincolate [...] rispetto alle proposte di modifica valutate nel corso delle stagioni di pascolo 2024 e 2025 e che hanno portato all'applicazione di una temporanea deroga."

Controdeduzione PNGP:

L'osservazione di Coldiretti si basa su un presupposto tecnico che è opportuno chiarire: i provvedimenti adottati nel 2024 e 2025 non costituiscono "proposte di modifica" della zonizzazione, bensì atti di deroga e procrastinazione temporanea (Delibera 11 e DUP 20). Tali misure sono state concesse in via eccezionale per l'intera superficie che gli allevatori avevano precedentemente inserito a contributo, con la consapevolezza — ribadita fin dall'inizio del percorso — che la revisione definitiva dei confini avrebbe richiesto verifiche di campo puntuali e non si sarebbe potuta limitare a una ratifica della deroga.

In considerazione degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito delle presenti consultazioni, che hanno permesso di documentare un uso foraggero effettivo anche in settori più alti rispetto a quelli considerati nella proposta pre-adottata, l'Ente ha provveduto a un ulteriore affinamento della zonizzazione, **passando in Zona B ulteriori 106,97 ettari** utilizzati attualmente dalla ditta.

Per le restanti porzioni di territorio confermate in Zona A, i rilievi tecnici dei Servizi dell'Ente ribadiscono la prevalenza di formazioni naturali primarie (rocce e pietraie) prive di valore foraggero. Il mantenimento del vincolo su tali aree improduttive rappresenta una misura di autotutela per l'azienda stessa, volta a garantire la necessaria coerenza tra la realtà del suolo e le dichiarazioni del fascicolo aziendale, evitando il rischio di sanzioni per mancata corrispondenza dell'uso del suolo dichiarato agli organismi pagatori.

Punto 3: Impegni pluriennali PSR e rischio restituzione premi

Citazione Coldiretti:

"I vincoli al pascolamento graverebbero probabilmente in modo significativo [...] potendo comportare il decadimento delle domande con impegni pluriennali e il recupero di tutti i premi già percepiti."

Controdeduzione PNGP: È proprio per evitare il decadimento degli impegni e il recupero dei premi che il Parco ha accelerato l'iter di revisione. Senza questo provvedimento, gli organismi pagatori **si troverebbero costrette a bloccare tutti i 659 ettari originari**, poiché la deroga temporanea degli anni precedenti non è valida per il 2026 né ulteriormente rinnovabile. La revisione, accogliendo ulteriori istanze in questa fase, converte **548,3 ettari** in Zona B, rendendoli legittimamente pascolabili e preservando così i contributi per le superfici dove l'attività agricola è risultata praticata e verificata. Per le restanti aree, il mantenimento in Zona A è obbligato dalla loro natura di ghiaioni o rocce e dalle norme dell'Ente: considerarle pascolabili esporrebbe le aziende a contestazioni e sanzioni da parte degli



organismi pagatori per dichiarazioni non conformi alla reale natura del suolo. In tal senso, la presente fase di consultazione rappresenta il momento deputato alla ricezione di **evidenze tecniche puntuali su specifiche porzioni di territorio** che, contrariamente ai rilievi dei Servizi dell'Ente, risultassero effettivamente pascolate; in assenza di tali riscontri analitici, la proposta formulata circa la rideterminazione confini delle zone A e B rimane l'unica soluzione giuridicamente valida per garantire la legittimità dell'inserimento delle superfici nei rispettivi fascicoli aziendali.

Punto 4: Tempistiche della consultazione

Citazione Coldiretti:

"La fase di concertazione [...] giunge proprio a ridosso del periodo di presentazione della Domanda Unica [...] senza che resti molto tempo per valutazioni approfondite."

Controdeduzione PNGP: L'Ente è consapevole che la complessità dell'istruttoria tecnica, delle verifiche di campo e del confronto preliminare con le Amministrazioni comunali ha richiesto tempi di elaborazione significativi e che la presente consultazione rappresenta la sede formale per l'acquisizione delle osservazioni dei portatori di interesse. L'attuale urgenza dell'iter è finalizzata a permettere agli organismi pagatori di recepire le aree revisionate (Zona B) in tempo utile per la composizione del fascicolo 2026. Un ulteriore rinvio dell'approvazione impedirebbe lo sblocco dei pagamenti su tutte le superfici, arrecando un danno economico certo e diretto proprio agli allevatori.

Punto 5: Proposta di limiti gestionali invece del divieto

Citazione Coldiretti:

"Si chiede che sia valutata la possibilità di imporre limiti gestionali o di utilizzo temporale [...] piuttosto che il mero divieto al pascolamento."

Controdeduzione PNGP: L'Ente ritiene che l'adozione di strumenti di pianificazione pastorale specifici o di regimi gestionali temporanei rappresenti una prospettiva tecnicamente interessante, che potrà essere approfondita e valutata in occasione del futuro rinnovo del Piano del Parco. Tuttavia, nel contesto normativo attuale, tale percorso non risulta praticabile sotto il profilo giuridico. Il Ministero dell'Ambiente (MASE), con nota prot. 72391/2024, ha infatti rilevato come la previsione di attività di pascolo all'interno delle Zone A non sia coerente con il grado di protezione integrale stabilito dalla legislazione nazionale (Legge 394/91), ragione per cui sono stati annullati i precedenti provvedimenti in tal senso. Al fine di garantire agli allevatori una soluzione immediata e strutturale, che metta in sicurezza i titoli d'uso e i premi agro-ambientali, l'unica strada percorribile rimane, pertanto, la revisione cartografica del Piano del Parco modificando le zone A e B con riguardo alle superfici con effettivo valore foraggero

Punto 6: Sostenibilità economica e chiusura delle aziende

Citazione Coldiretti:

"L'insieme dei vincoli previsti appare tale da rendere [...] non più praticabile la normale attività produttiva, con la conseguenza concreta della chiusura di alcune aziende."

Controdeduzione PNGP: L'attività del Parco è tesa a garantire la sopravvivenza delle aziende, non a decretarne la chiusura. La proposta pre-adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente ha recepito



ampiamente le istanze locali: basti pensare che nel solo Comune di Cogne le superfici ricollocate dalla zona A alla zona B sono passate da 14,4 ha nella prima proposta tecnica a 165,4 ettari, sanando criticità che in una prima fase non erano emerse. Con la revisione ulteriore a seguito degli elementi acquisiti in questa fase gli ettari complessivi che verrebbero ricollocati da zona A a B passerebbero a 548,3 mantenendo un saldo netto della revisione positivo per la tutela (+1.120 ha), dimostrando l'attività dell'Ente tesa a escludere dalla Zona A ogni superficie di reale interesse foraggero e confermato dai rilievi tecnici e dati.

2) NOTA CIA AGRICOLTORI DELLE ALPI prot. PNGP n. 1258/2026 del 03.04.2026

Punto 1: Compromissione della Sostenibilità Economica

Citazione CIA:

"L'esclusione di ampie superfici foraggere dalla gestione agricola comporta l'immediata impossibilità di inserire tali particelle nei piani colturali (DU/PSR/CSR). Per molte aziende, questo significa la perdita di contributi agro-ambientali essenziali per la tenuta dei bilanci aziendali..."

Controdeduzione PNGP: L'Ente è consapevole dell'impatto economico, motivo per cui ha avviato questa revisione dei confini come soluzione strutturale per garantire il mantenimento dei contributi legittimamente riconosciuti. Il passaggio, previsto con la proposta preadottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, di 417,2 ettari alla Zona B trasforma aree precedentemente vincolate in superfici regolarmente pascolabili e legittimamente ascrivibili nei piani colturali per la stagione 2026. Si rende necessario precisare che il mantenimento del precedente regime (Zona A con deroga) è stato formalmente dichiarato non coerente con la normativa nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n.72391/2024; pertanto, senza l'attuale accelerazione dell'iter, le aziende perderebbero i premi sull'intera superficie di 659 ettari originari. In merito alle tempistiche, si osserva che il periodo di due anni intercorso dall'attivazione della deroga aveva lo scopo di permettere un graduale riallineamento dei fascicoli da parte delle aziende, con l'auspicio che questa finestra temporale, culminata nell'attuale consultazione, fosse utilizzata dai portatori d'interesse per fornire riscontri puntuali e motivati necessari a correggere eventuali errori materiali; in assenza di tali riscontri, l'Ente ha il dovere di procedere speditamente per assicurare la completa attuazione del regime pianificatorio dell'area protetta e, nel contempo, assicurare la piena legittimità delle superfici inserite nei fascicoli aziendali per non pregiudicare i pagamenti da parte degli organismi deputati. Gli ulteriori elementi puntuali acquisiti con la presente consultazione portano a proporre la ricollocazione da zona A a zona B di ulteriori 131 ha per un totale di 548,3 ha.

Punto 2: Rischio di Abbandono e Perdita di Biodiversità

Citazione CIA:

"Il 'Divieto Assoluto di Pascolamento' nelle Zone A ignora il ruolo ecologico del pascolo razionale. L'assenza dell'animale domestico favorisce l'incespugliamento e la chiusura delle praterie secondarie, portando paradossalmente a una diminuzione della biodiversità floristica..."

Controdeduzione PNGP: Il Parco concorda sul valore del pascolo per le "praterie secondarie", ed è esattamente questo il criterio tecnico usato per la conversione a Zona B di aree precedentemente



inserite in Zona A. Tuttavia, le aree che restano in Zona A si configurano come "**formazioni naturali primarie di alta quota**", la cui conservazione dipende esclusivamente da fattori ambientali e non dall'azione dell'uomo. In queste zone, l'introduzione di animali domestici è considerata un'alterazione dell'integrità naturale che l'Ente ha l'obbligo di proteggere secondo i dettami della Legge 394/91.

Punto 3: Inattendibilità dei Criteri di Inaccessibilità

Citazione CIA:

"Le relazioni tecniche che definiscono tali aree come 'non pascolate' o 'inaccessibili' non tengono conto della dinamicità delle aziende agricole, che utilizzano tali zone come riserve strategiche o come aree di espansione..."

Controdeduzione PNGP: Si precisa che i criteri di inaccessibilità adottati non rivestono carattere teorico, essendo basati su verifiche di campo e sui monitoraggi condotti dai Servizi dell'Ente. Tali analisi hanno confermato che buona parte delle superfici sono costituite da formazioni naturali primarie, quali rocce, ghiaioni o versanti con pendenze esasperate, che rendono il pascolo materialmente impraticabile o superfici prive di valore foraggero e viceversa di interesse per la conservazione di specie e habitat. In tale contesto, la classificazione di tali settori come "aree di espansione", a parere dell'Ente Parco, rappresenterebbe un'impropria attribuzione di queste aree a fini pastorali ed esporrebbe l'allevatore al rischio di sanzioni per dichiarazioni non conformi alla reale natura del suolo all'interno dei fascicoli aziendali. Si ribadisce che la presente fase di consultazione era finalizzata proprio all'acquisizione di evidenze puntuali e localizzate che documentassero un uso foraggero effettivo in settori diversamente classificati dai rilievi tecnici.

Punto 4: Vincoli alla Proprietà Privata e Uso del Suolo

Citazione CIA:

"Esprimiamo forte inquietudine per l'inclusione di particelle private in aree a protezione integrale. Tale provvedimento azzerà la facoltà di utilizzo agricolo del suolo, svalutando il patrimonio fondiario..."

Controdeduzione PNGP: La revisione ha seguito criteri di **priorità fondiaria pubblica**, privilegiando proprietà del Parco, demaniali o comunali per i nuovi ampliamenti. L'inclusione di particelle private in Zona A è stata limitata esclusivamente a settori già inaccessibili, privi di interesse foraggero e necessari per garantire la continuità ecologica della riserva. Detta inclusione è compensata dalla legittimazione delle superfici foraggere effettive con la loro collocazione in zona B del Piano del Parco, che diventano così pienamente e legittimamente fruibili.

Punto 5: Richiesta di Sospensione dell'Iter e Deroghe Specifiche

Citazione CIA:

"La CIA chiede la sospensione dell'iter di approvazione [...] e la previsione di deroghe specifiche per il mantenimento delle attività di pascolo laddove sia documentato un uso storico..."

Controdeduzione PNGP: La sospensione dell'iter sarebbe estremamente critica per gli allevatori: se il provvedimento di adozione della modifica delle zone non si concludesse rapidamente, gli organismi pagatori manterrebbero il blocco su tutte le aree che erano interessate dalla deroga, impedendo alle aziende di percepire i contributi per l'annualità 2026. Riguardo alla richiesta di nuove "deroghe



specifiche", si ribadisce che questa strada è stata esplicitamente vietata dal Ministero. L'unico strumento giuridico per permettere il pascolo è il cambio di zonizzazione da A a B, che è esattamente l'oggetto del presente procedimento. La deroga è stata di due anni proprio per permettere di rivedere i fascicoli e in quella fase fornire eventuali dati particellari precisi proprio per evitare il rischio di un blocco totale da parte degli organismi pagatori.

3) NOTA CONFAGRICOLTURA – UNIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA prot. PNGP n. 1258/2026 del 03.04.2026

Punto 1: Responsabilità nelle aree non pascolabili (Zone A)

Citazione Confagricoltura:

"Si intende tuttavia evidenziare con forza che, nelle aree non destinate al pascolo, gli agricoltori, già penalizzati dalle limitazioni imposte non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili. Tali zone, infatti, sono frequentate da escursionisti e visitatori, ai quali spetta il rispetto delle regole..."

Controdeduzione PNGP: L'unica responsabilità diretta dell'allevatore nelle Zone A riguarda il rispetto del divieto di pascolamento (presenza degli animali), come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Legge 394/91. Per quanto concerne i danni ambientali arrecati o gli illeciti commessi da escursionisti e visitatori, la vigilanza spetta alle autorità preposte e la responsabilità di tali comportamenti ricade esclusivamente sui trasgressori stessi. Il proprietario o conduttore dei fondi non può essere chiamato a rispondere di comportamenti di terzi estranei alla sua attività gestionale.

Punto 2: Distinzione dei confini come tutela legale

Citazione Confagricoltura:

"È pertanto fondamentale ribadire una chiara distinzione tra aree pascolabili e non pascolabili, anche al fine di evitare un'ingiusta attribuzione di responsabilità a carico dei proprietari dei terreni."

Controdeduzione PNGP: L'Ente concorda pienamente: la revisione cartografica serve proprio a creare quella certezza del diritto richiesta dall'Associazione. Definendo con precisione i confini tra Zona A (riserva integrale) e Zona B (pascolabile), si delimita chiaramente l'area dove l'allevatore ha diritti e doveri gestionali rispetto a quella dove non ne ha alcuno. Questa chiarezza è lo strumento principale per evitare "ingiuste attribuzioni di responsabilità".



ALLEGATO CARTOGRAFICO - PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

